



EUROVISION SONG CONTEST 2027

Regolamento della selezione svizzera

Versione: 11 giugno 2026

RSI, RTR, RTS e SRF (di seguito «SSR») cercano congiuntamente il contributo svizzero per l'Eurovision Song Contest 2027.

Le candidature possono essere presentate tra il 20.08.2026 alle ore 10:00 e il 07.09.2026 alle ore 23:00 tramite la piattaforma ufficiale srf.ch/eurovision.

I. Condizioni generali di partecipazione

1. La SSR è alla ricerca di una canzone moderna, con potenziale internazionale, artisticamente convincente e in grado di distinguersi.
2. Le candidature devono essere inoltrate tramite la piattaforma ufficiale della SSR.
3. È possibile inoltrare al massimo cinque canzoni per ogni titolare dei diritti.
4. Con la presentazione della candidatura, le o i titolari dei diritti confermano di essere legittimati a presentarla, che tutti i soggetti coinvolti hanno espresso il proprio consenso alla partecipazione e che accettano il presente regolamento nonché le norme internazionali dell'European Broadcasting Union.
5. I brani devono essere presentati con la voce dell'interprete che intende effettivamente esibirsi all'Eurovision Song Contest per la Svizzera. Non sono accettati brani con voci cosiddette demo.
6. I brani generati integralmente mediante intelligenza artificiale non sono ammessi. È tuttavia consentito l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale nel processo creativo (ad es. produzione, sound design o elaborazione del testo).
7. Sono escluse dalla partecipazione le organizzazioni commerciali, politiche o religiose, nonché le organizzazioni senza scopo di lucro e le fondazioni.
8. Le o i titolari dei diritti garantiscono che all'utilizzo contrattuale dell'opera non ostano accordi con terzi (ad es. etichette discografiche, management o agenzie).
9. I brani presentati non possono essere ritirati dopo l'invio della candidatura.

II. Disposizioni relative alla canzone

10. Le o i titolari dei diritti confermano che il brano presentato costituisce un'opera originale e che non sussiste alcun plagio.
11. La durata del brano non può superare i tre minuti.
12. I testi delle canzoni possono essere in qualsiasi lingua.
13. Non sono ammesse versioni strumentali.
14. La canzone non può contenere messaggi di natura politica, discriminatoria o che incitino alla violenza.
15. Le canzoni non possono essere pubblicate prima o durante la selezione svizzera. In caso di pubblicazione, il contributo sarà squalificato. La pubblicazione del contributo svizzero selezionato per l'Eurovision Song Contest avverrà nell'anno dell'Eurovision Song Contest in questione, previo accordo con la SSR.
16. Le o i titolari dei diritti si impegnano ad accettare le condizioni di licenza dell'EBU.
17. I brani non selezionati non saranno pubblicati dalla SSR.
18. La SSR può richiedere in qualsiasi momento modifiche alla canzone per ragioni di qualità o di produzione. Tali modifiche possono riguardare la produzione, l'arrangiamento, il testo o la durata. Gli adeguamenti possono essere richiesti sia nel corso del processo di selezione sia successivamente alla scelta del contributo svizzero e sono attuati in accordo con le o i titolari dei diritti.

III. Interpreti

19. Le o gli interpreti devono essere in possesso della cittadinanza svizzera oppure essere residenti in Svizzera da almeno un anno.
20. Nel caso di duetti o di gruppi, almeno una persona deve soddisfare uno di tali requisiti.
21. Le o gli interpreti non possono partecipare all'Eurovision Song Contest nello stesso anno in rappresentanza di più di un Paese.
22. L'età minima è di 16 anni (data di riferimento: 01.05.2027).
23. Le vincitrici o i vincitori si impegnano a presentare il brano all'Eurovision Song Contest 2027 e a rappresentare la Svizzera.
24. Le o gli interpreti sono disponibili per le prove a partire da gennaio 2027 e tra febbraio e maggio 2027 per gli appuntamenti promozionali.
25. Le semifinali internazionali e la finale internazionale sono previste indicativamente a maggio 2027.

IV. Procedura di selezione

26. Tutti i brani presentati sono sottoposti a una prima valutazione redazionale.
27. I contributi che non soddisfano i requisiti qualitativi o che violano il regolamento sono esclusi.
28. La selezione finale avviene in più fasi, con il contributo di un panel di telespettatrici e telespettatori a livello nazionale e internazionale, nonché di una giuria internazionale composta da 25 esperte ed esperti. Manipolazioni o irregolarità nel processo di votazione possono comportare l'esclusione.
29. Tutte le candidate e tutti i candidati saranno informati entro e non oltre la fine del 2026 in merito all'esito della selezione della propria canzone.

V. Esibizione all'Eurovision Song Contest

- 30. Il canto è eseguito dal vivo.
- 31. I cori possono essere eseguiti dal vivo o in playback, conformemente al regolamento internazionale.
- 32. Sul palco possono esibirsi al massimo sei persone.
- 33. Gli strumenti musicali sono utilizzati all'Eurovision Song Contest in linea di principio in playback.
- 34. Sul palcoscenico non sono ammessi animali.
- 35. Sono vietate dichiarazioni di natura politica, discriminatoria o che incitino alla violenza.
- 36. La realizzazione creativa dell'esibizione avviene in stretta collaborazione tra la SSR e l'interprete. In virtù della responsabilità generale in materia di produzione e budget, la SSR detiene il diritto di decisione finale su tutti gli elementi creativi.

VI. Promozione e riservatezza

- 37. Tutte le canzoni presentate, nonché le informazioni relative al processo di selezione, sono da trattarsi con riservatezza. La divulgazione o la pubblicazione senza il consenso della SSR non è consentita.
- 38. Le o gli interpreti si impegnano a promuovere attivamente il contributo svizzero. Ciò comprende apparizioni nei media, interviste, attività sui social media nonché ulteriori appuntamenti promozionali in Svizzera e all'estero.
- 39. La portata e il periodo della promozione sono stabiliti dalla SSR.

VII. Aspetti giuridici

- 40. In caso di divergenze tra il regolamento internazionale dell'EBU e il regolamento nazionale, il primo prevale sul secondo.
- 41. I brani che violano il regolamento nazionale o internazionale possono essere squalificati.
- 42. La SSR può utilizzare il contributo svizzero su tutte le piattaforme (TV, radio, online, social media).
- 43. Le o i titolari dei diritti conservano i propri diritti d'autore. Il conteggio avviene tramite le società di gestione collettiva, come la SUISA.
- 44. La SSR si riserva il diritto di modificare il regolamento in qualsiasi momento.
- 45. È esclusa la possibilità di ricorrere alle vie legali.
- 46. Fa stato la versione originale tedesca del presente regolamento.

Zurigo, 11 giugno 2026

Yves Schifferle
Head of Delegation SRG SSR

Schweizer Radio und Fernsehen SRF
Fernsehstrasse 1–4
8052 Zurigo
yves.schifferle@srf.ch